



ORDINE degli AVVOCATI di VERBANIA
PALAZZO DI GIUSTIZIA
C.so Europa n. 3 – 28922 VERBANIA
Tel. 0323 503872 – Telefax 0323 557548
E-mail: verbaniaavvocati@ordineavvocativerbania.it

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LE UDIENZE PENALI
A TUTELA DELLA GRAVIDANZA, DELLA GENITORIALITA' ED IN MATERIA DI
PARI OPPORTUNITA'**

Per la promozione di "strategie condivise" finalizzate alla diffusione dei principi di pari opportunità ed alla rimozione di ogni comportamento discriminatorio per ragioni di sesso nell'esercizio della professione forense, nel rispetto e nel riconoscimento del valore che si deva attribuire alla diversità.

TRA

- **Tribunale di Verbania**
- **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania**
- **Uffici del Giudice di Pace di Verbania**
- **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania**
- **la Commissione Pari Opportunità dell'Ordine**

Visti:

- gli articoli 2,3,24 e 51 della Costituzione italiana;
- gli articoli 2,3,137,141 del Trattato CE, come modificati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;
- gli articoli 1 e 2 del Trattato che istituisce la Costituzione per l'Europa;
- la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;
- la Legge del 8 marzo 2000, n.53 ed in particolare l'art. 9, che prevede la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volta a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro;
- il Decreto Legislativo del 9 luglio 2003 n.216 attuativo della Direttiva 2000/78/CE che vieta qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, basata su religione, convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale.
- il Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, come modificato dal Decreto Legislativo del 23 aprile 2003, n. 115;- la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005, che riconosce ai padri libero professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;
- il Decreto Legislativo del 30 maggio 2005, n. 145, di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;

- il Decreto Legislativo dell'11 aprile 2006., n. 198, c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna";
- La Legge del 24 febbraio 2006, n. 104, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.lgs. n. 151/2001, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
- Il D. Lgs. N. 5 del 25 gennaio 2010 che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE;
- Il Codice Dentologico Forense;
- l'art 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze adottato da O.U.A., UCPI, ANF, AIGA, UNCC nel testo valutato idoneo dalla Commissione di garanzia il 13-12-2007,

PREMESSO

Che le parti firmatarie del presente protocollo, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze

- condividono l'esigenza di intervenire per assicurare una effettiva tutela della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale e internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità fra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;
- ritengono fondamentale garantire nell'esercizio della professione forense il superamento di ogni forma discriminatoria legata a qualsivoglia forma di disabilità;
- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorative di uomini e donne;
- affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità;
- intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità, della disabilità, ed alla realizzazione dei principi di parità
- che tutte le parti ritengono necessaria una sinergia tra le stesse nell'ottica di una corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria, sviluppando un rapporto di collaborazione;
- che tutte le parti intendono garantire sempre l'efficienza e l'andamento della Giustizia, così come la salvaguardia del diritto alla difesa dell'assistito, mediante la costruzione di un percorso condiviso di assunzione di impegni tra i reciproci soggetti sottoscrittori.

Tutto ciò premesso il Tribunale di Verbania, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania gli Uffici dei Giudici di Pace di Verbania. I Dirigenti degli Uffici giudiziari del circondario di Verbania, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania, la Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Verbania promotrice ed ispiratrice del protocollo "de quo", si impegnano in particolare a promuovere e diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa:

1) Il Giudice, nel periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge ed in particolare dal D.Lgs. n.151/2001 e successive modificazioni, ossia nel periodo compreso tra 2 mesi antecedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi, a prescindere dall'eventuale sussistenza di patologie connesse, su richiesta della donna avvocato, previa presentazione del certificato medico attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto, fisserà l'udienza o disporrà il rinvio della causa a data successiva a detto periodo, salvo nei procedimenti indicati nel CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI (Approvato dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con deliberazione del 13 dicembre 2007 nr. 749 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr. 3 del 4 gennaio 2008)

Ossia nei procedimenti relativi:

a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

2) Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 D.Lgs. 151/2001 il motivo del rinvio dovrà essere documentato con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza.

3) Al di fuori dei casi indicati ai precedenti numeri 1 e 2 il Giudice, ove ricorrano impedimenti connessi allo stato di gravidanza e/o gravi necessità riguardanti i figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento, su richiesta del difensore, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli, prenderà in considerazione una richiesta di trattazione del processo ad orario specifico, o di rinvio d'udienza, qualora riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente e non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza del figlio medesimo.

4) Al fine di agevolare l'attività professionale delle avvocate e delle praticanti in stato di gravidanza o nel periodo del puerperio, il Giudice concederà alle stesse la precedenza nella trattazione delle udienze.

5) Le cancellerie e gli Avvocati per quanto possibile, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, daranno la precedenza al difensore ed alla praticante in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita o ad altre gravi necessità dei figli.

6) Ove si verificassero ipotesi diverse da quelle previste nel presente protocollo le parti firmatarie nell'esercizio delle proprie funzioni si impegnano ad adottare condotte ed atteggiamenti funzionali al superamento delle situazioni degli avvocati e delle avvocate, che per disabilità o condizioni di salute particolari, proprie o degli stretti congiunti, abbiano necessità di uguale considerazione.

Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 cpp, informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento.

Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità, l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tenere conto di ogni altro interesse in conflitto e dei relativi termini processuali.

Verbania, 26 maggio 2014

Il Presidente del Tribunale di Verbania
(dott. Massimo Terzi)

F.to Dr Massimo Terzi

Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Verbania

(dott. Luigi Maria Montefusco)

F.to Dr Luigi Maria Montefusco

Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Verbania
(dott.ssa Giulia Perrotti)

F.to Dr.ssa Giulia Perrotti

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verbania
(avv. Bruno Stefanetti)

F.to Avv. Bruno Stefanetti

Il Giudice di Pace coordinatore di Verbania
(avv. Carlo Crapanzano)

F.to Avv. Carlo Crapanzano

Il Presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine di
Verbania
(avv. Maria Grazia Daverio)

F.to Avv. Maria Grazia Daverio

**ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI VERBANIA**

**E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE** DEPOSITATO PRESSO SEGRETERIA ORDINE AVVOCATI
VERBANIA, 12/06/2014

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanni Giacobelli

